

---

*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

**Estratto determinazione dirigenziale 4 settembre 2017, n. 1032****Procedura di VIA. Progetto Società Eco Inerti Acquaviva.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE****PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita in atti al prot. 42091 del 24/09/2015, il sig. Cannone Vincenzo, nato ad Andria il 11/05/1976, in qualità di rappresentante legale della società Eco Inerti Acquaviva Srl, P.IVA 06805600720 e sede legale ad Andria in via Poerio n. 46, ha chiesto l'attivazione del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale relativo all'intervento indicato in oggetto. In allegato alla precitata nota sono state anche depositate le richieste di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nonché l'istanza di autorizzazione per impianti di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Con la medesima nota la società ha trasmesso le attestazioni di deposito del progetto di che trattasi presso gli Enti tenuti ad emanare pareri, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati, ai sensi dell'art. 23 comma 2;
- la società proponente ha chiesto, inoltre, il coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi alla Valutazione d'Impatto Ambientale e alle ulteriori autorizzazioni in materia ambientale necessarie alla realizzazione del progetto proposto;
- la scrivente Amministrazione, con nota prot. 48227 del 29/10/2015, ha chiesto alla società interessata di perfezionare l'istanza depositata con la trasmissione della documentazione ivi indicata;
- la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 48159 del 29/10/2015, ha dato evidenza dell'avvio della fase pubblicistica con la trasmissione della copia degli estratti del Burp n. 138 del 22/10/2015 e del quotidiano "il Giornale" del 02/10/2015, contenenti l'avviso di deposito della documentazione progettuale ed i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di terzi interessati. Con la stessa nota la società proponente ha trasmesso il Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
- la società interessata, con nota acquisita in atti al prot. 50503 del 11/11/2015, ha trasmesso la documentazione necessaria a perfezionare l'istanza inizialmente depositata in atti;
- la scrivente Amministrazione, con nota prot. 51481 del 17/11/2015, ha comunicato al soggetto proponente l'avvio del procedimento *de quo*;

*Omissis.....*

**VISTO CHE** all'esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 04/08/2017, il cui verbale è stato successivamente trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 28991 del 08/08/2017, è emerso quanto segue:

- Preliminarmente la Provincia, in merito agli obblighi previsti dalla fase pubblicistica, ha evidenziato che presso i propri uffici non sono pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi da parte di terzi interessati, né tantomeno il Comune di Andria ha comunicato eventuali osservazioni pervenute presso la propria sede, anche a seguito di esplicita richiesta formulata dalla Provincia in occasione delle precedenti riunioni di CdS;
- Si è data lettura del parere favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione Locale Paesaggio della Provincia, trasmesso con nota prot. 28585 del 04/08/2017 dal Settore VII – Servizio Assetto del Territorio di questa Amministrazione;
- Si è data lettura della Delibera del Consiglio Comunale di Andria n. 43 del 01/08/2017, trasmessa dall'Amministrazione comunale con nota prot. 64586 del 03/08/2017. In particolare, il Consiglio ha deliberato di esprimere parere favorevole con prescrizioni in merito alla localizzazione della nuova attività di gestione dei

rifiuti di che trattasi, individuando nella procedura ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la modalità per pervenire alla variante allo strumento urbanistico;

- La società proponente, relativamente alla prescrizione contenuta nella DCC, ha rilevato che la superficie a parcheggio individuata in progetto è pari a 1208 mq, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 800 mq di superficie a verde anch'essi previsti nella documentazione progettuale depositata in atti. Pertanto, entrambe le superfici risultano superiori al 10% della superficie complessiva dell'impianto che occupa un'area di 5.794,45 mq;
- Sul punto e specificatamente in merito alla monetizzazione richiesta dal Comune, la Provincia ha dichiarato a verbale la necessità di realizzare l'impianto così come proposto, con particolare riferimento all'area a verde perimetrale che rappresenta una prescrizione con finalità mitigative/compensative imposta dalla Commissione Locale Paesaggio della Provincia BAT per gli aspetti relativi al paesaggio;
- L'Arpa Puglia, con parere prot. 48478 del 04/08/2017, ha confermato il giudizio sfavorevole alla realizzazione dell'intervento in esame per le motivazioni di seguito riportate:
  1. *In merito al punto sulla connessione tecnica dell'attività in esame con la vicina cava di calcarenite, atteso anche quanto ribadito dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia con nota prot. n. 6529 del 01/06/2017, nel rimettersi alle determinazioni di Codesta Amministrazione competente, si conferma quanto già espresso sul punto nel citato parere prot. n. 24232 del 19/04/2017;*
  2. *Per quanto attiene l'Impatto Acustico Ambientale della proposta insediativa, valutate le controdeduzioni da parte della Società, la Relazione previsionale non espone gli impatti sull'intero perimetro dell'impianto e calcola i valori all'esterno dell'area di lavorazione, estesi ad una piccola angolazione, che comunque superano il valore limite di immissione in termini assoluti per la qualificazione acustica dell'area al contorno, rimandando alla installazione di ipotetici pannelli fonoassorbenti di cui non vengono fornite né le caratteristiche tecniche né le modalità di installazione. Avendo peraltro individuato dei possibili ricettori ad una distanza di circa 600 metri dalla fonte emissiva, la relazione previsionale non prende in considerazione presso gli stessi il disturbo acustico immesso in termini differenziali rispetto al rumore di fondo rilevato. Sul punto nelle controdeduzioni al CTP si valuta il disturbo differenziale al punto ricettore entro i limiti di legge, computando il citato abbattimento di 24 dB(A) dovuto a pannelli fonoassorbenti di cui, come detto, sono ignote modalità installative e caratteristiche tecniche;*
  3. *Come più volte esposto la Società istante propone, per l'impianto in esame, il trattamento di rifiuti con codice CER che non sono ascrivibili a rifiuti inerti. Si è già evidenziato nel precedente parere prot. n. 38074 del 22/06/2016 e si ribadisce nel presente che le acque meteoriche dilavanti detti rifiuti non pericolosi e non inerti, stoccati all'aperto, a cause del probabile contenuto di sostanze inquinanti disciolte non possono essere utilizzate, previa grigliatura, sedimentazione, disoleatura e nebulizzazione, per l'abbattimento delle polveri. Detto utilizzo pertanto può essere autorizzato solo previa analisi delle concentrazioni in vasca delle sostanze solubili che caratterizzano i rifiuti qualificati non inerti che dovranno essere contenute nei limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.ei. Per le emissioni odorigene si prende atto di quanto controdedotto dalla Società;*
  4. *Con riferimento all'attività di recupero dei rifiuti, per quanto al D.M. 5 febbraio 1998, le stesse sono sempre asservite alla conformità dell'eluato al test di cessione eseguito in conformità all'Allegato 3 allo stesso Decreto. Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere integrato con le osservazioni di cui al presente parere.*
- Alle considerazioni contenute al primo punto del parere di Arpa Puglia, si sono opposte le valutazioni formulate dalla competente Sezione Ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, già acquisite in occasione delle precedenti riunioni di CdS e nel corso delle ulteriori fasi procedurali, intendendo pertanto confermare relativamente al caso di specie l'esistenza del rapporto di connessione tra l'attività estrattiva attualmente esercitata dalla società proponente e l'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di esame;
- In riscontro alla seconda obiezione contenuta nel parere di Arpa Puglia DAP BAT, la società proponente ha fornito le seguenti controdeduzioni:
  - L'intero perimetro dell'impianto su tre lati è costituito da fronti di isolamento dell'ordine dei 15 m, tali da

rendere poco significativo l'impatto della sorgente in esame. Tuttavia sono presenti a pag. 36 della "Relazione acustica" presentata, i dati previsionali in funzione delle distanze dalla sorgente.

- In riferimento alla presenza di un ricettore alla distanza di 600 m, in particolare si evidenzia che alla distanza di 750 m si ottiene un valore pari a 54,5 dB(A), valore molto cautelativo in quanto è stato calcolato considerando le sorgenti agenti contemporaneamente ed assimilate ad un'unica sorgente puntiforme di valore 120 dB(A). Anche non conoscendo le caratteristiche fonoisolanti relativamente alle chiusure verticali e orizzontali del ricettore, si può prevedere il rispetto del valore limite differenziale dei 5 dB in tempo diurno.
- In riferimento all'Impatto Acustico Ambientale della proposta insediativa, ed in merito all'abbattimento di 24 dB(A), si allega la tipologia di pannello proposta, avente caratteristiche di fonoisolamento e di fonoassorbimento tali da poter garantire a tutti gli effetti il valore previsto (A3 e B3 secondo norme UNI EN 1793-1 e -2:1999).
- In merito alla terza obiezione sollevata dall'ARPA PUGLIA, il tecnico incaricato della progettazione dalla ECO INERTI ACQUAVIVA S.r.l., ha dichiarato che si intendono stralciati, dalla tabella contenente i codici CER trattati e stoccati all'aperto, i seguenti codici in conformità con la definizione di rifiuto inerte del DM 15/02/1998: 02.03.99, 10.01.01, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.17, 10.02.01, 10.02.02, 10.09.03, 19.01.12 e 19.01.14. il Tecnico ha inoltre dichiarato che gli stessi rifiuti se portati nell'impianto verranno stoccati in appositi contenitori metallici a tenuta, impedendo di fatto fenomeni di percolazione dell'eventuale contenuto inquinante nell'impianto di trattamento delle acque di piazzale;
- Le considerazioni contenute al punto 4 del parere di Arpa Puglia sono state assunte come valore prescrittivo da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- La Provincia, ritenuti acquisiti gli elementi istruttori necessari alla conclusione del procedimento *de quo* e considerando superati i motivi ostativi opposti da Arpa Puglia nel parere prot. 28613 del 04/08/2017, sulla base delle valutazioni della competente Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica e delle controdeduzioni rese a verbale dalla società proponente, ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza di Servizi.

**ATTESO CHE** dall'esame della documentazione sopra riportata si evincono gli elementi progettuali essenziali di seguito indicati:

• **inquadramento territoriale ed urbanistico:**

- lo stabilimento per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi sarà realizzato in agro di Andria, contrada San Francesco, nell'area individuata catastalmente al foglio 2, p.lle 71 (p), 72 (p), 157 (p), 158 (p), 160, in prossimità della cava attualmente interessata dall'attività di coltivazione per l'estrazione di materiali inerti, svolta dallo stesso soggetto proponente, che risulta tecnicamente connessa a quella di recupero rifiuti oggetto di valutazione;
- l'insediamento avrà un'estensione complessiva di circa 5.795 mq. Tale superficie sarà occupata dalle installazioni tecnologiche e dalle aree di deposito necessarie allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, dalla viabilità di servizio, dall'area a parcheggio estesa 1.208 mq (superiore al 10% dell'intero lotto) e dall'area a verde perimetrale, estesa complessivamente 800 mq (superiore al 10% dell'intero lotto) che dovrà essere realizzata come misura di mitigazione e compensazione per la riduzione dell'impatto visivo rispetto al contesto paesaggistico presente al contorno dell'area di intervento. Al sito interessato dal progetto si accederà dalla Strada Provinciale n° 124 ( S. Maria dei Miracoli - S.S. 93 ); l'area è prospiciente alla strada interpodereale che collega la strada Provinciale con la strada vicinale "Monte Altino"; nelle immediate vicinanze, dalla parte Nord-Ovest, è visibile un tratto dell'autostrada A14, mentre frontalmente al suo ingresso e sulla carreggiata opposta della S.P. 124, è presente la cava di calcarenite di proprietà della stessa Ditta Eco Inerti " Acquaviva " S.r.l. Dal punto di vista urbanistico, l'area interessata dall'intervento è classificata dal vigente PRG del Comune di Andria come zona agricola "E2 - Aree Irrigue";
- Pur in presenza di una zonizzazione agricola, l'intervento proposto è risultato comunque coerente rispetto al PRGRS, così come aggiornato con DGR 819 del 23/04/2015, in virtù della riconosciuta

esistenza del rapporto di connessione tra l'attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi proposta dalla società e l'attività di coltivazione della cava di calcarenite attualmente svolta dalla stessa società. L'applicabilità al caso di specie del principio di "attività tecnicamente connessa", enunciato al punto 3 del paragrafo 16.2 del PRGRS, è stata confermata all'esito del processo decisionale svoltosi nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, in occasione della quale è stato assicurato un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti nel procedimento *de quo* da parte di tutte le Amministrazioni interessate e sono state assunte, con valenza istruttoria, le valutazioni effettuate dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione, contenute nelle note prot. 9196 del 03/10/2016 e prot. n. 6529 del 01/06/2017 che, sul tema, ha invero riconosciuto e confermato l'esistenza del predetto rapporto di connessione. Vieppiù, nel corso dell'esame istruttorio svolto nell'ambito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi non sono state rilevate criticità ambientali ostative alla realizzazione dell'insediamento in esame da parte degli Enti interessati; inoltre, attraverso la formulazione di specifiche prescrizioni, orientate all'adozione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato e delle più efficienti soluzioni gestionali, è stata ulteriormente garantita la tutela delle sensibilità ambientali del sito interessato dal progetto;

- Ciò nonostante, l'intervento proposto non è risultato conforme rispetto alle NTA della zona agricola del vigente PRG di Andria, tanto da risultare necessaria l'adozione di una variante allo strumento urbanistico mediante la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi è stata acquisita la Delibera n. 43 del 01/08/2017 del Consiglio Comunale di Andria che si è espresso favorevolmente con prescrizioni sulla localizzazione della nuova attività di gestione dei rifiuti esaminata, demandando all'adozione del provvedimento ex art. 208 del TUA l'effetto di variante allo strumento urbanistico. In tal senso, relativamente al consolidamento dei profili istruttori afferenti alla Valutazione d'Impatto Ambientale e quindi alla verifica della compatibilità del progetto esaminato rispetto ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale, si è giunti a comporre un quadro decisionale complessivamente favorevole alla proposta progettuale della società proponente, relativamente al modulo procedimentale della VIA, demandando il superamento della non conformità dell'intervento proposto al PRG vigente, mediante il successivo rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, a valere come variante al predetto strumento urbanistico;

• **descrizione del progetto:**

- Il progetto in questione ha l'obiettivo di realizzare un centro di gestione di rifiuti inerti finalizzato alla produzione di materiali conformi alle specifiche di legge da utilizzare nei settori delle costruzioni, dei prodotti dell'edilizia, della produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, del cemento, della formazione dei rilevati e sottofondi stradali, dei recuperi ambientali e della copertura delle discariche. Per quanto riguarda l'esercizio il limite massimo di rifiuti inerti non pericolosi da trattare annualmente nell'impianto sarà di 60.000 tonnellate/anno. La capacità massima oraria dell'impianto sarà di 40 tonnellate, con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno per una normale giornata lavorativa (8 ore);
- l'intervento rientra nell'allegato A, punto A.2.f) della L.R. n.11/2001 e s.m.i. "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D. Lgs. 22/1997" tra i progetti assoggettati a V.I.A. obbligatoria di competenza della Provincia. Per tale ragione l'intervento è stato anche assoggettato all'endo-procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 89 comma 1 lettera b2) delle NTA del PPTR;
- l'attività, inoltre è assoggettata all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'autorizzazione ex art. 269 del predetto D.Lgs. e alle autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui domestici rinvenienti dall'insediamento, ai sensi della parte III del D.lgs. 152/2006 e dei Regolamenti regionali 26/2011 e 26/2013;
- Il progetto prevede la realizzazione di:
  - zona di conferimento rifiuti attrezzata con bilico di pesatura rifiuti e Box uffici/servizi igienici;

- zona di stoccaggio di rifiuti inerti destinati al recupero (Operazione R13);
- zona deposito prodotti finiti;
- zona di lavorazione mediante trattamento meccanico tipo selezione e cernita manuale, frantumazione, vagliatura, stoccaggio in cumuli etc. (Operazione R5);
- zona di stoccaggio frazioni indesiderate (legno, carta, plastica, metalli, altri rifiuti);
- box deposito attrezzi in lamiera zincata;
- piccola stazione di produzione di aria compressa;
- rete di convogliamento con vasca di raccolta acque meteoriche;
- rete acque nere con fossa Imhoff ed impianto di dispersione in subirrigazione
- zona viabilità interna;
- zona parcheggio dipendenti e visitatori;
- Impianto elettrico f.m., illuminazione esterna e uffici;
- rete di nebulizzazione per lo spegnimento delle polveri;
- area a verde perimetrale;
- Nello stabilimento della Ditta ECO INERTI ACQUAVIVA S.r.l. saranno effettuate le seguenti operazioni di recupero previste nell'allegato C alla parte quarta del TUA:
  - R12: cernita manuale con ausilio di pala meccanica gommata di rifiuti inerti non pericolosi;
  - R13: stoccaggio dei rifiuti inerti non pericolosi;
  - R5: frantumazione e vagliatura per la produzione da rifiuti inerti non pericolosi di prodotti alternativi alle materie prime vergini;
- La fase di cantiere per la realizzazione dello stabilimento prevederà:
  - sistemazione del lotto in questione per la regolarizzazione delle pendenze di progetto;
  - realizzazione della pavimentazione impermeabile per la viabilità e aree di servizio;
  - realizzazione delle superfici impermeabilizzate costituite da strato di sottofondo e regolarizzazione con spessore di 20/30cm; Guaina in HDPE dallo spessore di 2 mm termosaldata e collaudata nelle sigillature a 5 atm per almeno ½ ora; Pavimentazione monolitica in cls Rck200 fibrorinforzato dallo spessore di 20cm corredata di rete elettrosaldata annegata avente maglia 20cmx20cm, diametro tondino 4/5mm; Trattamento sigillante con idrorepellente antipolvere;
  - Scavi per la rete di raccolta delle acque meteoriche munita di pozzetti e vasca di accumulo;
  - Scavo per fossa Imhoff e per il sistema di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo;
  - Scavo alloggio bilico;
  - Posa in opera di barriere in c.a. tipo New Jersey di altezza 2,00 m per il confinamento delle materie prime prodotte e dei rifiuti da trattare corredate da copertura leggera o altro materiale impermeabile adatto allo scopo di raccolta acque meteoriche;
  - Realizzazione di muro prospiciente il lotto con posa in opera di cancello scorrevole;
  - Ubicazione monoblocco prefabbricato uffici e servizi igienici
  - Ubicazione box acciaio zincato per deposito attrezzi piccole manutenzioni;
  - Impianto elettrico f.e.m., impianto di illuminazione, rete idrica sanitaria;
  - Impianto di spegnimento polveri;
  - Impianto di aria compressa
  - Montaggio linea di frantumazione e vagliatura inerti.
- le azioni in fase di dismissione consisteranno essenzialmente in attività di messa in sicurezza dell'impianto, smantellamento e demolizioni, trasporto materiali e movimentazione mezzi, eventuali accertamenti sulle matrici ambientali, ripristino delle aree;

• **impatti attesi e relativi presidi previsti a tutela ambientale:**

- **emissioni in atmosfera**

1. emissioni diffuse di particolato prodotte dai processi di movimentazione, frantumazione, macinazione

e stoccaggio di materiali inerti;

2. emissioni del traffico veicolare prodotte dal trasporto dei rifiuti;

- si evidenzia che:

- lo stabilimento sarà dotato di un adeguato impianto di abbattimento delle polveri costituito da un sistema a nebulizzazione fisso, comandato da una centralina elettronica di programmazione, installato sulle aree di deposito dei rifiuti e su quelle di stoccaggio della MPS (materia prima secondaria). Saranno inoltre posizionati uno o più dispositivi mobili (cannoncini) nelle aree interessate dalle fasi di movimentazione, scarico e carico materiale. Per l'area di frantumazione, oltre all'installazione di un frantoio, già dotato di ugelli per l'abbattimento delle polveri e di nastri trasportatori delimitati da carter, sarà ulteriormente posizionato un sistema di ugelli di vaporizzazione in corrispondenza dei punti di caduta del materiale frantumato e lungo i nastri di trasporto. I rifiuti in ingresso e la MPS saranno depositati in cumuli all'interno di appositi box delimitati da muri in c.a. di altezza massima di 2 m, muniti di copertura con teli plastici impermeabili, costituendo un'aggiuntiva misura di abbattimento delle polveri.
- Così come dimostrato dalla società proponente nel corso dello svolgimento del procedimento *de quo* in merito agli aspetti odorigeni legati all'attività che si intende svolgere, si evidenzia che i rifiuti "inerti" che saranno trattati nello stabilimento, non possono trasformarsi né chimicamente, né biologicamente e, pertanto, non possono essere causa di produzione di sostanze osmogene;
- In merito all'inquinamento acustico si rileva che l'intero perimetro dell'impianto su tre lati è costituito da fronti di isolamento dell'ordine dei 15 m, tali da rendere poco significativo ed entro i livelli previsti dalla legge l'impatto della sorgente in esame. Lungo il fronte strada saranno installati pannelli fonoassorbenti con caratteristiche costruttive tali da garantire una riduzione del rumore emesso di 24 dB;
- lungo i lati del lotto di intervento posti a nord-ovest e lungo l'intero fronte strada SP 124 sarà realizzato un doppio filare di piante di ulivo con sesto di impianto a quinconce in modo da creare nel tempo chio-me dense e schermanti;

#### • approvvigionamento idrico

1. l'approvvigionamento idrico per scopi potabili ed igienici avverrà mediante ditte autorizzate con accumulo della risorsa idrica;
2. le acque meteoriche di dilavamento saranno riutilizzate nell'insediamento produttivo per l'abbattimento delle polveri;
3. per l'ulteriore esigenza idrica dell'impianto la società provvederà mediante ditte autorizzate con accumulo in loco della risorsa idrica al fine di garantire costantemente il funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni di polveri;

#### • scarichi

1. In ragione del parere formulato dal Settore 3 del Comune di Andria e trasmesso con nota prot. 59523 del 18/07/2017, acquisita in atti al prot. 26381 del 18/07/2017, le acque reflue domestiche rinvenienti dai servizi igienici saranno trattate a mezzo vasca imhoff, dimensionata per il carico organico pari a 5 abitanti equivalenti (AE) e successivamente dovranno essere disperse mediante trincea drenante, dimensionata in funzione del predetto numero di AE, secondo quanto previsto dal RR n. 26/2011. La vasca imhoff potrà essere posizionata a distanza minima di 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabili interrati;
2. Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche, l'insediamento produttivo sarà dotato di pavimentazione impermeabilizzata. Il sistema di trattamento consentirà la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive. Le prime acque dopo essere state temporaneamente accumulate durante l'evento meteorico, subiranno un trattamento appropriato e saranno successivamente convogliate nel comparto della vasca di accumulo ad esse dedicato, per poter essere specificatamente riutilizzate per il funzionamento del sistema di abbattimento delle polveri, fermo restando il rispetto dei valori limite di tab 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e delle norme igienico sanitarie applicabili.

Le acque meteoriche di seconda pioggia dopo aver subito i previsti trattamenti saranno accumulate, separatamente da quelle di prima pioggia, per il loro riutilizzo aziendale. Il volume eccedente la capacità di accumulo sarà scaricato negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di pozzo anidro disperdente;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE** il procedimento di che trattasi, in ragione delle norme transitorie indicate all'art. 23 del D.Lgs 104 del 16/06/2017 e dello stato ormai avanzato delle fasi procedurali fino ad ora susseguites, resta disciplinato dalla parte II del TUA previgente alle novità introdotte dal predetto D.Lgs.;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 152/2006 ante modifica introdotta dal D.lgs. 104/2017;
- la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- La D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";
- La D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";
- La L.R. Puglia 22 gennaio 1999 n.7 e smi 'Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale".
- la L.R. Puglia 16 aprile 2015 n. 23 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17".
- la D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque".
- Il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
- Il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3).
- la DPP n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato "A" con cui sono state modificate ed approvate le "Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali"

**VISTI ALTRESÌ:**

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017-2019, adottato con D.P.P. n. 7 del 31/01/2017;
- la DPP n. 10 del 27/02/2017 avente ad oggetto la "riorganizzazione della macrostruttura e approvazione dell'organigramma dell'Ente";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2016 con finalità autorizzatoria e 2017-2018 con finalità conoscitiva. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29/12/2016 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17/01/2017 avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provviso-

rio anno 2017”.

**AI SENSI** degli artt. 24-26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 13-15 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Comitato Tecnico provinciale, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa - istituzionale resa dallo scrivente Settore e degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte;

#### **DETERMINA**

- 1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- 2) di esprimere, all’esito dei pareri e delle valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi e del parere espresso dal Comitato Tecnico provinciale, giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale della società Eco Inerti Acquaviva srl con sede legale ad Andria in via Poerio n. 46, così come in premessa generalizzata;
- 3) di stabilire che il presente provvedimento di compatibilità ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ex RR n. 26/2013;
  - autorizzazione allo scarico dei reflui domestici rinvenienti dall’insediamento di che trattasi ex RR n. 26/2011;
  - accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 91 delle NTA del PPTR;
- 4) di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali, allo Studio di impatto ambientale e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti, nonché alle prescrizioni impartite dagli Enti convenuti in Conferenza di Servizi;
- 5) di disporre che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale viene rilasciato alla suddetta società, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
  - a. la realizzazione ed esercizio dell’attività indicata in oggetto resta subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche ai fini della variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria;
  - b. Sia verificato il rispetto dell’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 08/07/2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
  - c. il quantitativo massimo di rifiuti che potrà essere trattato nell’impianto sarà pari a 60.000,00 t/anno, con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno;
  - d. Dovrà essere effettuata la pulizia del piazzale e della viabilità di accesso con idonea spazzolatrice almeno due volte al giorno durante le attività lavorative. La stessa pulizia dovrà essere garantita nel tratto di viabilità provinciale prospiciente l’impianto, previa acquisizione di eventuali autorizzazioni;
  - e. Indicare con opportuna cartellonistica le aree da destinare a messa in riserva con indicazione dei codici CER;
  - f. I rifiuti non potranno essere stoccati neanche temporaneamente al di fuori delle aree indicate per la messa in riserva (box);
  - g. i rifiuti con i seguenti codici CER: 02.03.99, 10.01.01, 10.01.03, 10.01.15, 10.01.17, 10.02.01, 10.02.02,

- 10.09.03, 19.01.12 e 19.01.14, qualora portati nell'impianto, dovranno essere stoccati in appositi contenitori metallici a tenuta, impedendo fenomeni di percolazione dell'eventuale contenuto inquinante nell'impianto di trattamento delle acque di piazzale;
- h. siano garantiti i livelli di controllo sui rifiuti in ingresso previsti dalla normativa di settore;
- i. Con riferimento all'attività di recupero dei rifiuti, per quanto al D.M. 5 febbraio 1998, la stessa sarà sempre asservita alla conformità dell'eluato al test di cessione eseguito in conformità all'Allegato 3 allo stesso Decreto;
- j. dovranno essere rispettate tutte le misure e gli obblighi di tutela generale dei lavoratori ex Dl.gs 81/08 e ss.mm.ii.;
- k. lungo i lati del lotto di intervento posti a nord-ovest (percepito lungo l'autostrada A 14) e lungo l'intero fronte strada SP 124 dovrà essere realizzato un doppio filare di piante di ulivo con sesto di impianto a quinconce in modo da creare nel tempo chiome dense e schermanti;
- 6) di disporre, altresì, che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto riportato:
- in **allegato A**, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06;
  - in **allegato B**, per l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e a quelle reflue domestiche;
- 7) di stabilire altresì che il periodo di validità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui domestici rinvenienti dall'insediamento produttivo, sostituite dal presente provvedimento, resteranno legate alla validità del titolo autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dovranno essere con quest'ultima rinnovate, salvo l'intervento di modifiche normative che rendano necessario l'aggiornamento degli stessi atti autorizzativi;
- 8) di stabilire che per gli aspetti legati alla Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 9) di stabilire che, in ragione delle norme transitorie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, trovano applicazione ai fini del monitoraggio ambientale le disposizioni di cui all'art. 17 del predetto D.Lgs che ha sostituito l'art. 28 del TUA;
- 10) di precisare che il presente provvedimento:
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- 11) di fare salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- 12) di precisare che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente procedimento, dovrà essere sottoposta all'esame e controllo da parte della scrivente Amministrazione;
- 13) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
- 14) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione

all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;

- 15) di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013.
- 16) di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019 della Provincia Barletta Andria Trani aggiornato con D. P. n. 7 del 31/01/2017, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente;
- 17) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 18) di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate nel Piano triennale anticorruzione;
- 19) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
- 20) di trasmettere il presente provvedimento:
  - ECO INERTI ACQUAVIVA S.R.L. (eco.inertisrl@pec.it)
  - PROVINCIA BAT – SETTORE VII (urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)
  - COMUNE DI ANDRIA Strutture tecniche Ambiente, Urbanistica e Paesaggio (protocollo@cert.comune.andria.bt.it)
  - ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
  - ASL BAT SISP E SPESAL COMPETENTI (protocollo@mailcert.aslbat.it);
  - ADB PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it)

E p.c.

- REGIONE PUGLIA
- SEZIONE URBANISTICA (serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)
- SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
- SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA (serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it)
- Presidente (presidente@cert.provincia.bt.it)

*Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.*

Andria, lì 04/09/2017

Il responsabile dell'istruttoria  
Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento:  
Pierelli Emiliano

il Dirigente Responsabile del Settore  
Guerra Ing. Vincenzo